



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA CUSTODIA DEI CANI

IL MUNICIPIO DI GORDOLA

richiamati

- la Legge sui cani del 19.02.2008 e relativo Regolamento dell'11.02.2009;
- l'articolo 107, 192 LOC e 23, 24 RALOC;
- il Regolamento comunale datato 05.09.2002;

emana la seguente ordinanza:

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina il comportamento e le responsabilità che i detentori di cani devono assumere nella custodia del proprio animale sull'intero territorio comunale.

Art. 2 Responsabilità

- 1 Il proprietario, o il detentore, sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili nell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.
- 2 Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.
- 3 E' fatto obbligo ad ogni proprietario, con estensione al detentore occasionale, di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi.

Art. 3 Identificazione

- 1 I proprietari di cani sono tenuti ad annunciare tempestivamente il/i loro cane/i alla banca dati designata dal Cantone, secondo istruzioni dell'Ufficio del veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.
- 2 Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

Art. 4 Corsi

- 1 Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni sia federali che cantonali.
- 2 Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

Art. 5 Autorizzazione

- 1 La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.
- 2 La richiesta dev'essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione.
- 3 L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al cpv precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.
- 4 Cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di legge.

Art. 6 Struttura di detenzione

Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.

Art. 7 Cani pericolosi – definizioni e obblighi

- 1 I cani che, non provocati, hanno lesa o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso indizi di un comportamento aggressivo, sono considerati pericolosi. Questi ultimi dovranno sempre essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola sia su suolo pubblico che su area privata aperta al pubblico transito.
- 2 È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.
- 3 In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle misure di polizia urgenti.
- 4 Le situazioni di cui ai capoversi precedenti, se accertate e confermate, saranno notificate dal Municipio all'Ufficio del veterinario cantonale.

Art. 8 Fuga

- 1 Il proprietario o detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.
- 2 La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia.

Art. 9 Disposizioni generali

- 1 I cani di qualsiasi razza ed indole devono essere tenuti costantemente al guinzaglio sulle pubbliche vie, sentieri di montagna, piazze, aree scolastiche, campi sportivi, nei parchi e giardini pubblici; in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali.

Il detentore è inoltre tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali, anche nelle aree private aperte al pubblico transito.

2 Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, giardini e parchi pubblici. Questi luoghi saranno adeguatamente segnalati.

3 I cani di razza soggetti a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.

4 Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai cpv precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della polizia, delle guardie di confine e dell'esercito, i cani per i disabili e quell'ida caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

Art. 10 Norme igienico – sanitarie

1 Il detentore di un cane è tenuto a raccogliere immediatamente e, con i mezzi più appropriati gli escrementi lasciati dal suo cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito e a depositarli nei contenitori espressamente indicati o in mancanza in quelli di raccolta rifiuti.

2 A tale scopo egli utilizza gli appositi sacchetti in plastica messi a disposizione dal Comune nei distributori posati sul territorio.

3 Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 11 Quietè pubblica

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato. Restano riservate le disposizioni dell'ordinanza municipale sui rumori molesti.

Art. 12 Cani incustoditi

1 I cani non custoditi, di proprietà sconosciuta o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società per la protezione degli animali riconosciuta o ad altri enti con competenze analoghe.

2 La riconsegna avviene dietro versamento delle spese di recupero che sono a carico del proprietario o, in via subordinata, dal detentore. Resta riservata l'applicazione dell'art. 14 della presente Ordinanza.

Art. 13 Morte dell'animale

1 In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOREA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.

2 La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla banca dati (ANIS) entro 10 giorni dalla stessa.

Art. 14 Sanzioni

1 Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di Fr. 20'000.-

2 Il Municipio punisce in particolare le infrazioni seguenti:

- inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella banca dati ANIS
- mancata frequenza ai corsi prescritti
- la mancata identificazione del cane tramite microchip
- il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio
- la fuga del cane
- il mancato uso della museruola
- la mancata raccolta degli escrementi
- il disturbo della quiete
- la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago
- l'accesso alle aree vietate

3 L'importo minimo della multa per le infrazioni relative alla mancata raccolta degli escrementi è di Fr. 250.-.

4 Riservata l'applicazione di cui al cpv.1, la procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

Art. 16 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge in materia cantonale e federale e ai rispettivi Regolamenti di applicazione.

Art. 17 Pubblicazione ed entrata in vigore

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante un periodo di 15 giorni dal 14 dicembre al 2012 al 13 gennaio 2013 ed entra in vigore allo scadere del periodo di pubblicazione.

E' data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco
Arch. A. Zuellig



Il Segretario
T. Stefanicki



Adottata con risoluzione municipale no. 760 del 10 dicembre 2012.